

Publicato il 02/05/2017

N. 00434/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01032/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2011, proposto da:
xxxxxxxxxxxxx rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria La Scala, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Melo, 205;

contro

Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo Puglia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 0055310/11 del 02/02/2011 del Comando Regionale
Puglia Guardia di Finanza RTLA a firma del Comandante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
comunicato in data 15/03/2011;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

nonché

per l'accertamento

- del diritto del ricorrente al pagamento del compenso forfettario di impiego di cui all'art. 50 del D.P.R. 164/2002;

nonché

per la condanna

- delle Amministrazioni resistenti alla liquidazione della somma dovuta ed alle spese e competenze di lite.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 12.05.2011 e depositato in data 01.06.2011, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del proprio diritto a percepire un compenso forfettario d'impiego, con la condanna dell'Amministrazione citata al pagamento delle somme in tesi dovute.

Esponeva in fatto che, nell'anno 2004, in qualità di Comandante della Vedetta "V.1612" della Stazione navale del Corpo di Bari, prestava servizi di vigilanza agli obiettivi sensibili per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica,

nonché per la difesa militare, per un totale di n. 15 turni, maturando in totale un compenso forfettario d'impiego ai sensi del D.P.R. 164/2002 pari ad euro 1.149,00.

In data 04.01.2007 il ricorrente veniva posto in congedo.

In data 07.05.2008, non avendo ancora ricevuto tale compenso, il ricorrente inviava all'Ufficio Amministrazione - Sezione Conti e Cassa del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza una richiesta di liquidazione della somma ritenuta spettante, senza ottenere riscontro alcuno.

Il 09.09.2010 il ricorrente proponeva, questa volta a firma del proprio difensore, una nuova istanza all'Ufficio citato, il quale con nota del 02.02.2011, prot. n. 0055310/11 gli comunicava la conferma da parte del Comando Generale del Corpo dell'impossibilità di corrispondere la somma richiesta.

In particolare, l'Amministrazione rappresentava in detta nota che, con foglio n. 232261/616, il Comando Generale del Corpo aveva evidenziato la mancanza di fondi per i turni di servizio prestati nell'annualità 2004 e che, essendo tale foglio indirizzato anche alla sede di Bari, esso costituiva di per sé comunicazione ai militari interessati al fine di fruire dei riposi compensativi previsti *ex lege* in luogo della corresponsione delle somme dovute.

Il ricorrente riferiva di non aver fruito di tali riposi compensativi in quanto, in tesi, non edotto di questa possibilità da alcuno.

Ciò premesso, con il presente procedimento, il ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto al pagamento del compenso forfettario per i servizi espletati nell'anno 2004 e non liquidati, con la condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione della somma dovuta, previo annullamento del citato provvedimento del 02.02.2011, prot. n. 0055310/11 del Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza.

Con atto del 04.06.2011, si costituivano in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Alla pubblica udienza del giorno 22.03.2017 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

Stante la loro reciproca inerenza, i motivi di ricorso per come specificamente sollevati possono essere trattati in modo unitario.

Giova muovere dalla premessa che, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di servizio, non è, di per sé, sufficiente a radicare nel medesimo il diritto al relativo compenso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 734/2017).

Nel pieno rispetto dell'art. 36 Cost., allo scopo di contemperare la salvaguardia dell'integrità psico-fisica e la dignità della persona con i principi di vincolo di bilancio operanti nelle P.P.A.A., sono state pertanto previste, specialmente per le Forze dell'Ordine, norme recanti l'obbligo di liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, anche prevedendo, in alternativa, la concessione di "riposi compensativi".

Con riferimento al caso in esame, il ricorrente, maturava nell'annualità 2004 somme di denaro a titolo di compenso forfettario di impiego di cui all'art. 50 del D.P.R. 164/2002.

Il compenso forfettario d'impiego, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, veniva istituito per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con il citato decreto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 9, di tale previsione normativa, agli oneri derivanti dall'attribuzione di tali compensi si sarebbe dovuto far fronte utilizzando le risorse annualmente ripartite con decreto del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Con circolare n. 279000 del 26.08.2004, il Comando Generale della Guardia di Finanza, Corpo di appartenenza del ricorrente al momento dei fatti oggetto del presente procedimento, recepiva le norme di cui alla L. 86/2001, richiamate nel citato D.P.R. 164/2002, relativamente al compenso forfettario d'impiego.

A tal proposito disponeva che lo stanziamento finanziario relativo a tale compenso, annualmente assegnato ai singoli Enti Amministrativi, costituisse il limite massimo di spesa per lo stesso e che, in caso di insufficienza di fondi, si dovesse fare riferimento alle disposizioni in materia di prestazioni lavorative straordinarie e riposo compensativo.

A fronte di un dato normativo così chiaro, anche la giurisprudenza del massimo Consesso amministrativo non ha potuto che ribadire che il compenso forfettario di impiego è *ex lege* erogabile nei limiti connessi all'importo dei fondi annualmente fissati a copertura della relativa spesa con la conseguenza che, nel caso di esaurimento degli stessi, trovano applicazione gli istituti del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo (cfr., negli esatti termini, Cons. Stato, IV Sez. n. 1015/2014).

Nel caso *de quo*, con foglio n. 232261/616 del 18.07.2005, il Comando Generale del Corpo aveva dato atto della mancanza di fondi per i turni di servizio prestati nell'anno 2004 e tale foglio veniva indirizzato anche al R.O.A.N Bari, costituendo di per sé comunicazione verso i militari interessati ad attivare se del caso la procedura di recupero.

Ai sensi dell'art. 44 del "Nuovo Regolamento interno della Guardia di Finanza", introdotto con decreto del Ministro delle Finanze 07.11.1990, la procedura di recupero delle ore di straordinario eccedenti rispetto a quelle retribuite deve essere attivata ad iniziativa dalla parte interessata.

Non è pertanto espressamente prevista alcuna forma di comunicazione *ad personam* rivolta agli eventuali interessati.

Si evidenzia, in particolare, che il ricorrente avrebbe potuto presentare istanza di fruizione dei riposi compensativi spettanti già a partire da data successiva al 18.07.2005, ovvero della data del foglio n. 232261/616 relativo alla comunicazione generale della mancanza di fondi per i compensi di cui si sta trattando.

Ciò per non veder sacrificato il proprio diritto ad una forma di compensazione del lavoro eccedente l'ordinario servizio, che in questo caso non poteva non commutarsi in riposi compensativi, mancando per l'annualità 2004 il sufficiente stanziamento dei fondi relativi.

Da ultimo, del tutto prive di pregio sono le argomentazioni volte ad evidenziare la ritenuta non conoscenza da parte del ricorrente della possibilità di avvalersi di detti riposi compensativi in luogo della percezione delle somme a titolo di compenso forfettario d'impiego.

In coerenza con il canone generale di buona fede, nel quadro di ciascun rapporto di impiego, il prestatore di lavoro, sia in ambito pubblico che privato, ha l'onere di informarsi dettagliatamente sul proprio *status* lavorativo e sui diritti, sugli obblighi e sulle facoltà che da esso derivano.

Evidenziare una propria condizione soggettiva di non conoscenza dei meccanismi istituzionali - patrimoniali e non patrimoniali - di retribuzione e compensazione del proprio lavoro straordinario, peraltro contenuti in atti normativi pubblici e in provvedimenti di piena accessibilità, non può costituire presupposto idoneo ad ottenere una condanna a carico della propria Amministrazione di appartenenza.

Per tutte le considerazioni sopra evidenziate, il ricorso resta infondato e non può essere accolto.

Tenuto conto del rapporto lavorativo intercorso fra le parti e preso atto della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge affinché le spese di lite possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirè Zonno, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO